

(N. 526)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DI ROCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1954

Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079,
ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 dicembre 1950, n. 1079, con la quale si vollero disciplinare talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo, all'articolo 2 stabilisce testualmente:

« In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse la corresponsione delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione ».

Questa disposizione, applicandosi esclusivamente al personale non di ruolo ha creato una

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di quegli ex dipendenti non di ruolo che avevano conseguito la nomina in ruolo *anteriormente* all'entrata in vigore della legge stessa.

Conseguenza assurda perchè questi ultimi impiegati non possono godere dei benefici concessi dalla legge, mentre quelli che erano ancora non di ruolo alla data di entrata in vigore del provvedimento, se ne sono avvantaggiati se nominati in ruolo posteriormente a quella data. E spesso si tratta di personale proveniente dallo stesso ufficio e avente la stessa anzianità di servizio.

Appare quindi evidente l'opportunità di rimediare a tale palese sperequazione estendendo, con un provvedimento legislativo, i benefici della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, al personale nominato in ruolo prima della entrata in vigore di essa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono applicabili agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo.